



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, CENTINAIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SALVINI, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, SOLINAS, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2018

Delega al Governo per l’adozione di norme in materia di regionalizzazione, tutela previdenziale e antinfortunistica della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - Il 2 luglio 2009, Massimo La Scala, un vigile del fuoco di ventisette anni in servizio volontario, appartenente alla squadra di Bosconero, in provincia di Torino, perse la vita durante un intervento richiesto per ripristinare delle linee locali di comunicazione interrotte dagli effetti di un forte temporale.

L'autopompa su cui si trovava era transistata sul bordo di una strada, provocandone l'improvviso cedimento e la conseguente caduta del mezzo dei vigili del fuoco in un dirupo. Il vigile volontario La Scala lasciò la moglie e due figli in tenera età senza che potessero trovare applicazione in favore dei suoi familiari superstiti le misure previdenziali previste invece per i vigili del fuoco in servizio permanente. I familiari del vigile del fuoco defunto poterono accedere soltanto a benefici di minore entità.

La Scala non è stato l'ultimo vigile del fuoco volontario a perire senza che i superstiti avessero diritto a ricevere le stesse provvidenze previste per i colleghi in servizio permanente. Altri lo hanno purtroppo seguito. Il 6 aprile 2018 è stata la volta di Pinuccio La Vigna, quarantanovenne, perito mentre contribuiva allo spegnimento di un incendio scoppiato a San Donato Milanese. Nessun tentativo di modificare le norme vigenti ha avuto finora successo, neanche quelli fatti presentando nell'autunno del 2017 appositi emendamenti in occasione dell'esame del più recente disegno di legge di bilancio pluriennale, approvato poco prima del Natale scorso.

Sembra quindi evidente la necessità di un intervento legislativo correttivo. Non è soltanto in gioco la previsione di adeguate tutele per chi si espone a gravi rischi in ragione del servizio prestato in favore della

collettività, ma anche l'opportunità di non scoraggiare i giovani che desiderano servire volontariamente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contribuendo con la loro generosità e con il loro entusiasmo a compensare la cronica carenza di organici che affligge il soccorso tecnico urgente del nostro Paese.

I distaccamenti costituiti dal personale volontario sono all'incirca trecento sul territorio nazionale e ad essi occorre aggiungere nel computo le centinaia di giovani volontari che attualmente integrano le squadre composte dal personale permanente, accettandone, in entrambi i casi, le funzioni e i pericoli connessi al loro esercizio.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare all'attuale stato di cose prevedendo l'estensione ai vigili del fuoco volontari delle garanzie previdenziali antinfortunistiche o conseguenti alla morte per causa di servizio previste per i vigili del fuoco in servizio permanente, con particolare riguardo alle ipotesi di morte o di invalidità permanente conseguenti a incidenti verificatisi nel corso dell'attività addestrativa e di quella operativa non direttamente connessa all'espletamento di interventi di soccorso. Si è preferito ricorrere allo strumento della delega legislativa in considerazione della molteplicità delle fonti normative esistenti in materia e per permettere al Governo di individuare la soluzione economicamente più efficiente e razionale al problema.

Si ritiene altresì opportuno proporre contestualmente una riorganizzazione complessiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che contempli lo scorporo della componente volontaria e la sua regionalizzazione, riconoscendo alle regioni anche la facoltà di contribuire con le proprie risorse finanziarie alla formazione ed

all'equipaggiamento dei relativi distaccamenti, ferma restando la ripartizione di competenze stabilita nell'ambito della Costituzione.

Attesa la complessità tecnico-normativa dell'oggetto del presente provvedimento, è

parso opportuno anche sotto questo profilo privilegiare lo strumento della delega legislativa. Considerata l'elevata rilevanza sociale dell'oggetto del presente disegno di legge, se ne auspica la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi allo scopo di scorporare la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e destinarla a distaccamenti appositi costituiti su base regionale, armonizzando contestualmente il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attualmente differenziato per il personale in servizio permanente e quello volontario.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi di delega)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) separare il personale volontario in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quello in servizio permanente;

b) destinare tutto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a distaccamenti interamente costituiti su base regionale da vigili del fuoco volontari;

c) riconoscere alle regioni a statuto ordinario la facoltà di concorrere al finanziamento della formazione dei vigili del fuoco volontari stanziati sul territorio di propria competenza;

d) riconoscere alle regioni a statuto ordinario la facoltà di contribuire all'acquisto degli equipaggiamenti e dei mezzi necessari ai distaccamenti dei vigili del fuoco volontari operanti sul territorio di propria competenza per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

e) prevedere conseguentemente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse attualmente destinate dall'Amministrazione dell'interno alla gestione dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari;

f) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

g) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

Art. 3.

(Parere del Parlamento)

1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi di cui al comma 1.

3. Il parere delle competenti Commissioni parlamentari è obbligatorio e vincolante.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00